

Fatturazione elettronica non obbligatoria per i medici convenzionati con le ASL

Federico Gavioli

I medici che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, meglio conosciuti come i medici di famiglia, non devono attivarsi per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione perché ne sono esclusi


Con la risoluzione 98/E, del 25 novembre scorso, l'Agenzia delle Entrate, in risposta alla consulenza giuridica chiesta dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, ha chiarito che il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali, in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (cd. SSN), nel rispetto di determinati requisiti, sia sostitutivo degli obblighi di fatturazione, anche di quella elettronica; non c'è, pertanto, alcuno obbligo di fatturazione elettronica da parte dei medici di base.

La fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione

Con l'attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria (direttiva 2010/45/UE) il legislatore nazionale con l'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), ha previsto l'introduzione graduale dell'obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni eseguite da parte di fornitori di beni e/o servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la fattura elettronica è diventata obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014, in riferimento alle fatture che sono state emesse nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale.

A far data dal 31 marzo 2015, è obbligatoria in riferimento alle fatture emesse nei confronti di tutte le altre pubbliche amministrazioni, comprese le amministrazioni locali, come i Comuni, le Aziende sanitarie e le Regioni.

Tabella n. 1 – Soggetti interessati dalla fatturazione elettronica



La normativa di riferimento

La normativa di riferimento è contenuta al comma 209, dell'art. 1, della Finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), la quale dispone che *“Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

In attuazione delle disposizioni della legge Finanziaria 2008, è intervenuto il D.M. 3

aprile 2013, n.55, entrato in vigore a partire dal 6 giugno 2013, che contiene una schematizzazione utilizzato per la trasmissione e la ricezione della fatturazione elettronica.

Con l'art. 25, del decreto legge n.66/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.89/2014, è stato anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo delle fatturazione elettronica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni.

I primi chiarimenti sono stati emanati dal Ministero delle Finanze con la circolare congiunta con il Dipartimento delle Finanze n.1, del 31 marzo 2014, con cui sono state rese disponibili anche le specifiche tecniche relative, rispettivamente, al Sistema di interscambio ed all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Sotto il profilo della conservazione elettronica delle fatture, è stato, infine, emanato il D.M. 17 giugno 2014, entrato in vigore a partire dal 26 giugno 2014, che si rende applicabile anche alle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Va evidenziato che in riferimento al divieto di pagamento in assenza di fattura elettronica, l'art. 6, c. 6, del D.M. n. 55/2013 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Il dubbio

La Federazione italiana dei medici di medicina generale, a seguito delle novità introdotte dall'articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007, in riferimento agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle pubbliche amministrazioni (nonché dal D.M. n. 55 del 2013 che vi ha dato attuazione) ha posto il dubbio dell'applicazione di tali novità ai rapporti tra i suoi associati e le Aziende Sanitarie Locali.

In particolare, i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, attività che si colloca in una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla stessa convenzione con il SSN, ricevono mensilmente da parte dell'Azienda Sanitaria competente per territorio un cedolino, nel quale sono riepilogate tutte le voci che

entrano a far parte della propria remunerazione mensile e da cui emerge il netto dovuto per l'attività prestata. Alla luce di tale elemento, sino ad ora, i medici non hanno mai emesso fattura per i compensi ricevuti.

La Federazione visto che il documento ufficiale (fiscale e contabile) che identifica e censisce fiscalmente il compenso mensile erogato, nonché i criteri di formazione dello stesso e l'avvenuto accredito dell'ammontare dovuto, è rappresentato dal predetto cedolino, ricevuto direttamente dalle Aziende Sanitarie territorialmente competenti, ritiene che nei loro confronti (cioè i medici) non vi sia l'obbligo di emissione di fatture elettroniche.

L'orientamento delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate dopo aver richiamato la normativa vigente e la prassi ministeriale di riferimento in materia di fatturazione elettronica nelle pubbliche amministrazioni, richiama quanto affermato in situazioni simili (si veda, ad esempio, per il comparto medico, la risposta resa ad apposito interpello dell'INPS, di cui al messaggio n. 7842 del 20 ottobre 2014) ritiene che devono ritenersi tutt'ora valide le indicazioni contenute nell'articolo 2, del D.M. 31 ottobre 1974, a mente del quale: *“Nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente”*.

Le conclusioni

Alla luce di quanto sopra, laddove il cedolino emesso dalle Aziende Sanitarie Locali in favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN rispetti i requisiti appena richiamati, l'Agenzia delle Entrate ritiene che gli stessi medici siano esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica.

19 dicembre 2015

Federico Gavioli